CAMERA DEI DEPUTATI N. 2995-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **DUCE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 7 luglio 1988 (Stampato n. 667)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(FANFANI)

COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

(PRANDINI)

E COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(GASPARI)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 12 luglio 1988

—

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina relativa alla cooperazione e all'assistenza nel campo della protezione civile e dei servizi antincendi, firmata a Roma il 17 ottobre 1985

Presentata alla Presidenza il 24 gennaio 1989

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2995 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 667), che viene allegata.

ALLEGATO

La Convenzione in parola, firmata a Roma il 17 ottobre 1985, crea le premesse per una collaborazione organica tra i due Paesi nel campo della protezione civile e dei servizi antincendi.

Essa è stata conclusa anche a seguito dei contatti intercorsi tra le Amministrazioni italiane direttamente interessate (il Ministero dell'interno e l'Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile) e il Ministero dell'interno tunisino, che in un primo momento aveva manifestato interesse per una collaborazione nel settore antincendi, estesasi poi a tutto l'arco della protezione civile.

La Convenzione, che si ricollega ad analoga intesa tra Francia e Tunisia, corrisponde all'esigenza tunisina da usufruire della esperienza dei nostri competenti servizi, sia tramite una concreta e adeguata assistenza in caso di necessità che tramite informazioni, dati tecnici, eccetera.

La Convenzione consta di quattro titoli e traccia le linee generali della futura collaborazione tra i due paesi nei campi suindicati. Essa prevede che i compiti più strettamente organizzativi siano demandati ad una Commissione mista composta di rappresentanti di entrambe le parti.

L'intero titolo II (articoli da 3 a 7) detta le norme sulla composizione e sul funzionamento della Commissione, della quale sono chiamati a far parte, oltre a rappresentanti dei Ministeri interessati, anche esperti nei settori di loro specifica competenza in relazione alla materia oggetto di esame.

Norme di carattere operativo sono previste al titolo III (articoli da 8 a 12) e riguardano la direzione delle operazioni di intervento, gli oneri gravanti sulla parte che ha richiesto l'intervento, eventuali danni, eccetera.

L'articolo 10 prevede che tutte le spese derivanti dalle attività di assistenza e di cooperazione previste dalla Convenzione siano a carico della parte richiedente.

Agli eventuali oneri finanziari derivanti dall'applicazione degli articoli da 2 a 6, 7 e 10 si farà fronte con i normali stanziamenti iscritti negli appositi capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina relativa alla cooperazione e all'assistenza nel campo della protezione civile e dei servizi antincendi, firmata a Roma il 17 ottobre 1985.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 13 della convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.